

Andrea Fradeani

*Professore associato di Economia aziendale dell'Università di Macerata
Dottore commercialista e Giornalista pubblicista*

Emendamenti ai principi contabili nazionali
pubblicati l'8 dicembre 2025: brevi considerazioni

Quali emendamenti?

L'8 dicembre 2025 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato sul suo sito, vedasi al link <https://www.fondazioneoic.eu/oic-pubblica-gli-emendamenti-ai-principi-contabili/>¹, gli emendamenti relativi ai seguenti principi contabili nazionali:

- OIC 13 (principio dedicato alle rimanenze);
- OIC 16 (principio dedicato alle immobilizzazioni materiali);
- OIC 24 (principio dedicato alle immobilizzazioni immateriali);
- OIC 25 (principio dedicato alle imposte sul reddito);
- OIC 31 (principio dedicato ai fondi, rischi e oneri, e al TFR).

¹Ultima visita al link il 4 marzo 2026.

Previsioni comuni: entrata in vigore

In conseguenza di una prima analoga previsione presente in ognuna delle novelle ai cinque OIC interessati, gli emendamenti in parola: si applicano obbligatoriamente ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente; ne è però consentita l'applicazione anticipata ai bilanci degli esercizi che iniziano nel corso del 2025.

Previsioni comuni: modalità di prima applicazione

Stante una seconda analoga previsione presente in ognuna delle novelle ai cinque OIC interessati, gli effetti che derivano dall'applicazione degli emendamenti in parola si rilevano: retroattivamente secondo l'OIC 29 (principio dedicato al cambiamento di principi e stime contabili, correzioni d'errori e fatti post termine dell'esercizio); ne è però consentita pure l'applicazione prospettica ai sensi sempre di quest'ultimo principio.

Le modifiche all'OIC 13

Si tratta dell'introduzione dei paragrafi: 19A e 19B, sugli acquisti che presentano opzione di rivendita; 67C e 70C, sulle già affrontate (comuni) previsioni su entrata in vigore e modalità di prima applicazione.

Le modifiche all'OIC 13

Il paragrafo 19A dispone, in primis, che l'acquirente, in caso d'acquisti che presentano un'opzione di rivendita (in capo a costui o al venditore), ne valuti la probabilità d'esercizio; dispone poi di contabilizzare l'operazione, ove sia ragionevolmente certo del non esercizio, come una d'acquisto.

Come è chiarito dal paragrafo 13 inserito nelle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* dell'OIC 13 (motivazioni che non sono, comunque, parte integrante del principio), il bene oggetto dell'operazione viene iscritto nel bilancio dell'acquirente, fra le rimanenze, solo nel caso di tale ragionevole certezza, altrimenti esso rimane iscritto in quello del venditore.

Le modifiche all'OIC 13

Il paragrafo 19B prevede, ove non si raggiunga tale ragionevole certezza o la rivendita sia obbligata, due modalità di contabilizzazione:

- prezzo dell'acquisto < prezzo della rivendita: vista la natura finanziaria dell'operazione, l'acquirente rileva un credito, appunto di tale natura, a fronte della somma che è stata corrisposta in sede d'iniziale acquisto e, per competenza, i proventi finanziari relativi;
- prezzo dell'acquisto > prezzo della rivendita: l'acquirente rileva un credito corrispondente al prezzo della rivendita nonché un risconto attivo, da rilasciare a conto economico per competenza, pari alla differenza fra quanto pagato e il prezzo della rivendita.

Le modifiche all'OIC 16

Si tratta: dell'introduzione del paragrafo 34A, sugli acquisti che presentano opzione oppure obbligo di rivendita; di alcune modifiche al paragrafo 40A, relativo ai costi per lo smantellamento e/o il ripristino; dell'introduzione dei paragrafi 99C e 102D, sulle già affrontate (comuni) previsioni su entrata in vigore e modalità di prima applicazione.

Le modifiche all'OIC 16

Ai sensi del paragrafo 34A, il paragrafo 19A dell'OIC 13 e il successivo 19B si applicano pure agli acquisti, che presentano opzione oppure obbligo di rivendita, d'immobilizzazioni materiali.

Le modifiche all'OIC 16

Le modifiche al paragrafo 40A, relativo ai costi per lo smantellamento e/o il ripristino, precisano che gli eventuali aggiornamenti, tanto positivi quanto negativi, della stima del fondo inerente a tali oneri, dovuta al trascorrere del tempo o all'adeguamento del tasso per l'attualizzazione, si imputano in una (nuova) voce del conto economico, parte della classe C, denominata «17ter) *effetti di attualizzazione dei fondi oneri*».

Le modifiche all'OIC 24

Si tratta: dell'introduzione del paragrafo 53A, sugli acquisti con opzione oppure obbligo di rivendita; dell'inserimento di una frase, in tema di ammortamento secondo il metodo a quote decrescenti, nel paragrafo 63; dell'introduzione dei paragrafi 99C e 107C, sulle già affrontate (comuni) previsioni su entrata in vigore e modalità di prima applicazione.

Le modifiche all'OIC 24

Ai sensi del paragrafo 53A, il paragrafo 19A dell'OIC 13 e il successivo 19B si applicano pure agli acquisti, che presentano opzione oppure obbligo di rivendita, d'immobilizzazioni immateriali.

Le modifiche all'OIC 24

In tema di quote di ammortamento, la frase introdotta nel paragrafo 63 consente di commisurarle ai ricavi ove siano però soddisfatte entrambe le condizioni di seguito illustrate:

- si applica, il riferimento è al metodo utilizzato per l'ammortamento, quello a quote decrescenti;
- si può dimostrare che i ricavi costituiscono, per l'attività immateriale, un'approssimazione del suo sfruttamento.

Le modifiche all'OIC 25

Si tratta dell'introduzione dei paragrafi: 65A, sul debito relativo all'imposta sostitutiva per affrancare riserve che sono in sospensione d'imposta; 99D e 101C, sulle già affrontate (comuni) previsioni su entrata in vigore e modalità di prima applicazione.

Le modifiche all'OIC 25

Il paragrafo 65A dispone che: il debito relativo all'imposta sostitutiva, per affrancare riserve che sono in sospensione d'imposta, sia iscritto in stato patrimoniale – dopo aver riversato, ove presenti, le imposte differite relative – contro una riserva nel patrimonio netto.

Le modifiche all'OIC 31

Si tratta: dell'inserimento di una frase, in tema d'eventuali aggiornamenti della stima dei fondi, nel paragrafo 19; di alcune modifiche al paragrafo 19A, relativo al fondo riguardante lo smantellamento e/o il ripristino; dell'introduzione dei paragrafi 83C e 85B, sulle già affrontate (comuni) previsioni su entrata in vigore e modalità di prima applicazione.

Le modifiche all'OIC 31

In tema di stima dei fondi oneri, la frase introdotta nel paragrafo 19 precisa che gli eventuali suoi aggiornamenti, tanto positivi quanto negativi, dovuti al trascorrere del tempo o all'adeguamento del tasso per l'attualizzazione, si imputano in una (nuova) voce del conto economico, parte della classe C, denominata «17ter) *effetti di attualizzazione dei fondi oneri*».

Le modifiche al paragrafo 19A, riguardante il «fondo smantellamento e/o ripristino», adeguano le sue previsioni a quelle, di tipo generale, della nuova versione del paragrafo 19; interventi che allineano, peraltro, il paragrafo 19A alla nuova versione del paragrafo 40A dell'OIC 16.

Grazie per l'attenzione